

Il Quirinale promulga la legge sulla concorrenza ma invia un monito a governo e parlamento

# Ambulanti, proroghe extralarge

## Mattarella: eccessivo il rinvio di 12 anni delle concessioni

DI FRANCESCO CERISANO

Una proroga (di 12 anni) per le attuali concessioni degli ambulanti più lunga di quella che a regime sarà la durata (10 anni) dei nuovi affidamenti con gara. E per questo "eccessiva e sproporzionata". Sta tutta in questa contraddizione la ratio dei rilievi del presidente della Repubblica, **Sergio Mattarella**, che ha promulgato la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (legge 30 dicembre 2023 n.214 pubblicata lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale n.303) ma ha inviato al presidente del Senato, **Ignazio La Russa**, al presidente della Camera, **Lorenzo Fontana**, e al presidente del Consiglio, **Giorgia Meloni**, un monito e un auspicio a intervenire con "ulteriori iniziative di Governo e Parlamento" per sanare i "profili di contrasto con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive". Secondo il Capo dello Stato, la normativa in vigore dal 31 dicembre, finisce per accrescere l'incertezza del quadro normativo, "determinando la necessità di garantire la certezza del diritto e l'uniforme interpretazione della legge da parte di tutti i soggetti coinvolti".

### Il monito del 24 febbraio

Non è la prima volta che il Quirinale si trova costretto a bacchettare il legislatore e il Governo per la scarsa propensione a garantire la concorrenza come richiesto dalla direttiva Bolkestein. Sulla proroga delle concessioni demaniali, Mattarella

era intervenuto quasi un anno fa (il 24 febbraio 2023) all'indomani della promulgazione del decreto Milleproroghe (decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198) evidenziando come il rinvio del divieto di bandire le gare fino al termine di emanazione dei decreti legislativi di mappatura delle concessioni rischiasse di alimentare ulteriore contenzioso. Non solo con l'Ue, con la prospettiva concreta di una procedura d'infrazione contro l'Italia, ma anche all'interno dei confini nazionali tra comuni, concessionari e controinteressati.

### L'art.11 della legge sulla concorrenza

Nel monito inviato il 2 gennaio alle Camere e al Governo, Mattarella chiarisce di non essersi potuto sottrarre alla promulgazione della legge in quanto costituisce uno dei traguardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da conseguire entro il quarto trimestre del 2023. Ma, ha evidenziato il presidente della Repubblica, sono numerose le "perplexità di ordine costituzionale" contenute nell'art.11 della legge, nella parte in cui, oltre a disciplinare le modalità di rilascio delle nuove concessioni, introduce l'ennesima proroga automatica dei rapporti in essere per un periodo che secondo il Colle, "appare incompatibile con i principi più volte ribaditi dalla Corte di Giustizia, dalla Corte costituzionale, dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di apertura al mercato dei servizi. Inoltre, i criteri

generali per il rilascio di nuove concessioni, secondo quanto affermato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, appaiono restrittivi della concorrenza in entrata e favoriscono, in contrasto con le regole europee, i concessionari uscenti".

### I rilievi del Quirinale

L'art.11 esordisce stabilendo il principio secondo cui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (31 dicembre 2023) le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche saranno rilasciate, per una durata di dieci

concessioni assegnate con procedure selettive, ma anche le concessioni già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Si tratta del cosiddetto decreto Rilancio, emanato dal governo Conte bis in piena pandemia, che aveva disposto la proroga di 12 anni per le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020, prevedendo inoltre la facoltà per le regioni di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione o non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.

Non solo. Sempre il decreto Rilancio, a cui l'articolo 11 della legge sulla concorrenza fa riferimento, prevede, per i procedimenti di rinnovo delle concessioni non ancora conclusi per inerzia dei Comuni, un ulteriore termine di sei mesi per provvedere. Qualora le amministrazioni comunali non concludano il procedimento entro tale termine, le concessioni si intenderanno comunque rinnovate salva rinuncia dell'avente titolo.

Infine, con una disposizione di cui il Quirinale non comprende "la ratio e l'impatto", viene previsto che le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo ai sensi dell'art 181 del dl 34/2020 siano automaticamente prorogate sino al 31 dicembre 2025, salva l'eventuale

maggiore durata prevista nel titolo.

Un mix di disposizioni che il Colle non fa fatica a ritenere in contrasto con il diritto Ue.

### Il richiamo a rispettare la direttiva Bolkestein

La direttiva Bolkestein, ha ricordato Mattarella, "è autoapplicativa con la conseguente necessità della disapplicazione delle norme interne incompatibili e con l'obbligo di una procedura di selezione qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili". Per le concessioni demaniali marittime la necessità di disapplicare le norme interne in contrasto con la Bolkestein è stata ribadita di recente dal Tar Lazio, (sentenza n. 19051 del 15 dicembre 2023) e dalla Corte di Giustizia Ue con sentenza del 20 aprile 2023".

Per le concessioni al commercio su aree pubbliche, Mattarella ha ricordato come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, rispetto alla proroga disposta dal decreto legge n. 34 del 2020, avesse già rilevato, nel parere del 15 febbraio 2021, "l'incompatibilità con la direttiva servizi, invitando i Comuni a disapplicare le norme di legge". Cosa che il comune di Roma aveva fatto in autonomia, ottenendo il via libera del Consiglio di Stato che con la sentenza n. 9104 del 19 ottobre 2023 ha ritenuto legittimo l'operato del Campidoglio.

© Riproduzione riservata

## DIRETTIVA DEL MINISTRO DOPO LA MANCATA PROROGA. I SINDACATI: UNA PEZZA A COLORI

# Sullo smart working nella p.a. parola ai dirigenti

Zangrillo: largo agli accordi individuali per garantire il lavoro agile ai soggetti fragili

DI FRANCESCO CERISANO

Per lo smart working nella p.a. la parola passa ai dirigenti. Dopo la mancata proroga del lavoro agile emergenziale per gli statali, non inserita nel testo definitivo del decreto legge Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale (decreto legge 30 dicembre n.215 pubblicato lo stesso giorno sulla G.U. n.303), il pubblico impiego si organizza per gestire il passaggio dallo smart working pandemico a quello a regime che ha trovato regolamentazione negli ultimi contratti collettivi (triennio 2019-2021). A indicare la strada è una direttiva firmata dal ministro della Funzione Pubblica **Paolo Zangrillo**, lo scorso 29 dicembre, all'indomani della mancata proroga che, accusano i sindacati, pone gli statali in una condizione di sfavore rispetto ai lavoratori del settore privato a cui, invece, la legge di conversione del dl Anticipi (dl 145/2023) ha riconosciuto per lavoratori fragili e genitori di figli under

14 un allungamento del lavoro da remoto emergenziale fino al 31 marzo 2024. Nella direttiva, Zangrillo osserva come l'ormai superata emergenza pandemica (dichiarata conclusa dall'Organizzazione mondiale della sanità il 5 maggio 2023) abbia decretato il passaggio dello Smart working da strumento emergenziale alla "sua reale natura di strumento organizzativo" che per forza di cose non può prescindere, per ciascun lavoratore, da un accordo individuale, sottoscritto con il dirigente/capo struttura, in cui mettere nero su bianco "obiettivi e modalità ad personam dello svolgimento della prestazione lavorativa". "Il quadro odierno, connotato da una disciplina contrattuale collettiva ormai consolidata e dalla padronanza, da parte delle amministrazioni, dello strumento del lavoro agile come volano di flessibilità orientato alla produttività ed alle esigenze dei lavoratori", ha spiegato il ministro, "ha fatto ritenere superata l'esigenza di prorogare ulteriormente i

termini di legge che stabilivano l'obbligatorietà del lavoro agile per i lavoratori che solo nel contesto pandemico sono stati individuati quali destinatari di una specifica tutela". Il riferimento è ai genitori di figli under 14, a cui lo smart working emergenziale consentiva durante la pandemia "di poter sopperire alla necessaria e temporanea chiusura degli asili e delle istituzioni scolastiche", e ai lavoratori "fragili", per i quali è stato previsto lo svolgimento obbligatorio della prestazione lavorativa da remoto. Ora tutto si azzerà, ma, ha chiarito palazzo Vidoni, la tutela dei fragili nella p.a. non deve certo considerarsi cessata con la mancata proroga dello smart working. "Si ritiene necessario evidenziare la necessità di garantire, ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento

to della prestazione lavorativa in presenza", si legge nella direttiva che affida, dunque, agli accordi individuali e ai dirigenti che dovranno firmarli il compito di "individuare le misure organizzative necessarie". La direttiva di Zangrillo non soddisfa però i sindacati. "E' vergognosa la pezza a colori messa dal governo con questa direttiva", tuona **Rita Longobardi**, Segretario Nazionale Uil Fpl. "La tutela della salute va garantita a tutti gli individui senza distinzioni. Gli approcci differenziati definiscono di fatto discriminazioni tra lavoratori di serie A nel privato, rispetto a quelli di serie B, nel pubblico impiego. Il diritto alla salute è unico e non si può contrattare o lasciare alla discrezionalità dei singoli datori di lavoro".

Il testo del documento su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata